



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

**Linee guida per la fruibilità dei
laboratori da parte di
studentesse, studenti e
docenti con disabilità,
invalidità, BES e DSA**

INDICE

Premessa	pag. 3
Linee guida per la fruizione dei laboratori	pag. 7
Barriere architettoniche e sensoriali ed accessibilità fisica	pag. 8
Servizi	pag. 10
Materiali e supporti tecnologici	pag. 12
Linguaggio inclusivo	pag. 13
Bibliografia	pag. 16

Linee guida per la fruibilità dei laboratori da parte di studentesse, studenti e docenti con disabilità, invalidità, BES e DSA

Premessa

L'Università, che è sede primaria di libera ricerca e di libera formazione, nonché luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze, non può che fare dell'inclusione un baluardo essenziale del proprio operare. Includere vuol dire non lasciare indietro nessuno, garantendo a tutte le persone le medesime possibilità: in Ateneo non dovrebbero esistere disparità, né concettuali né fisiche, nell'*accesso al diritto allo studio*. Così come sarebbe opportuno che *tutte* le persone venissero messe nella condizione di portare a compimento frequenza e prove d'esame col maggior grado di benessere esperito possibile, allo stesso modo sarebbe auspicabile che tutte le persone, *incluse* quelle con disabilità, invalidità, DSA e BES, accedessero ai laboratori e alle loro attività vivendoli senza ostacoli. I laboratori costituiscono una sezione importante della vita accademica, per chiunque ne fruisca: sono il luogo della traduzione pratica dell'apprendimento teorico e dell'insegnamento teorico, e sono uno degli spazi in cui poter *sperimentare* il mondo del lavoro. L'obiettivo dell'inclusione non è soltanto quello di garantire la *partecipazione* di tutte le persone alle attività accademiche, ivi comprese le attività laboratoriali, ma è soprattutto quello di agevolarne il *successo*. Perché possa essere

portata a compimento con successo, la vita universitaria deve essere accessibile.

È nella fonte suprema dell'Amministrazione Pubblica, la Costituzione della Repubblica italiana, che troviamo il primo riferimento imprescindibile all'accessibilità, già a partire dall'Art. 3: *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."*

Le persone che frequentano l'ambiente Università perché studiano, perché insegnano, perché lì lavorano, dovrebbero non trovarsi davanti a degli ostacoli che le limitino, di qualsiasi tipologia essi siano. All'articolo immediatamente successivo, il 4, si legge: *"La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società."* Chiunque, insomma, anche se persona con disabilità, invalidità, DSA e BES, dovrebbe poter accedere al mondo del lavoro, godendo a pieno della possibilità di formarsi all'Università, anche attraverso la frequenza comoda e funzionale dei laboratori, che al lavoro preparano o che con esso coincidono.

Il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti con disabilità, invalidità, DSA e BES è regolamentato da un corposo apparato normativo, di cui si elencano di seguito i principali riferimenti (si

vedano le Linee guida CNUDD, Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità):

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- Legge 28 gennaio 1999, n.17 "Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", Legge che è stata cruciale perché ha sancito il diritto delle studentesse e degli studenti con disabilità di fruire, in Università, non soltanto di agevolazioni economiche, ma anche di forme di individualizzazione della didattica. Inoltre, questa Legge ha formalizzato l'istituzione di uffici dedicati a studentesse e studenti con disabilità negli Atenei;
- DPCM 9 aprile 2001, recante norme sul diritto allo studio universitario;
- Legge 9 gennaio 2004, n.4, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";
- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, del 2006, ratificata dal Parlamento italiano nel 2009;
- Legge 3 marzo 2009, n. 18, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e

relative Linee Guida, che riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando agli Atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunne/i e studentesse/studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo;

- Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, recante norme sul diritto allo studio universitario.

Grazie a questi interventi normativi, che hanno innescato negli Atenei la ricerca di soluzioni di sempre più attenta inclusività, il numero delle iscrizioni di studentesse e studenti con disabilità, invalidità, DSA e BES è aumentato considerevolmente e progressivamente nel corso degli anni, così come evidenzia l'ultimo Rapporto ANVUR, "Gli studenti con disabilità e DSA nelle Università italiane. Una risorsa da valorizzare". L'aumento delle strategie di tutela del diritto allo studio, in ingresso, in itinere e anche oltre la conclusione del percorso universitario, non può che coincidere con l'aumento conseguente delle persone che di quelle strategie scelgono di usufruire. L'accesso al diritto allo studio sarà totale quando anche i laboratori degli Atenei saranno completamente accessibili.

Linee guida per la fruizione dei laboratori

Purtroppo, non sempre le strutture che ospitano i laboratori sono adeguate ad accogliere le diverse esigenze delle persone con disabilità, invalidità, DSA e BES, di fatto costituendo un impedimento all'accesso al diritto allo studio, una condizione di mancata equità. Gli edifici in cui hanno sede gli Atenei del nostro Paese presentano spesso delle caratteristiche architettoniche che poco tengono conto dei dettami della legislatura esistente in materia di accessibilità, anche in virtù del fatto che non di rado la loro costruzione precede temporalmente le indicazioni in materia di inclusività.

Anche l'Università degli Studi dell'Aquila essendo dislocata in diverse sedi, occupa spesso edifici antichi e di interesse storico-architettonico, realizzati in tempi in cui il requisito dell'accessibilità per i disabili era del tutto trascurato.

Ciò non dovrebbe impedire, però, la possibilità di introdurre soluzioni atte a minimizzare il più possibile le *barriere della disparità*. Le linee guida che seguono, che sono frutto di un'analisi della legislazione italiana attualmente disponibile, dell'esperienza degli altri Atenei, della CNUDD e dell'ANVUR, suggeriscono numerosi accorgimenti che, nei limiti delle peculiari possibilità dei singoli edifici di Ateneo, potrebbero essere introdotti al fine di migliorare l'accessibilità dei laboratori per le persone con disabilità, invalidità, DSA e BES.

Barriere architettoniche e sensoriali ed accessibilità fisica

La rimozione delle barriere architettoniche e sensoriali è certamente uno dei primi accorgimenti che l'Ateneo può mettere in atto, in generale in tutti gli spazi ed in particolare nei laboratori. È del 1971 la prima Legge italiana che interviene a proposito di barriere architettoniche. Nella Legge 118/1971 si legge che, per favorire l'inclusione delle persone con disabilità, gli edifici pubblici di nuova edificazione devono prevedere l'assenza delle barriere architettoniche e quelli già costruiti devono essere modificati al fine di eliminarne o ridurne al massimo la presenza. Ma cosa si intende, di preciso, per *barriere architettoniche*? A questa domanda risponde chiaramente l'Art. 2 del D.M. 236/1989. Per *barriere architettoniche* si intendono:

a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;

c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

Con riferimento specifico alle Università e ai suoi edifici, inoltre, il D.P.R. 503/1996, all'Art. 23, suggerisce che *L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche devono avere caratteristiche particolari per*

ogni caso di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).

Ecco, dunque, che, tenendo massimamente in considerazione la enorme variabilità interpersonale e l'esigenza di soddisfare bisogni estremamente soggettivi, che fanno sì che ciascuna situazione sia unica, sarebbe ottimale prevedere, laddove non siano già presenti:

- Rampe di accesso ai laboratori;
- Porte di accesso ai laboratori facilmente apribili, con maniglie ad altezza adeguata, tali da consentire un agevole transito anche da parte di persone su sedia a rotelle;
- Corrimano;
- Spazi di manovra adeguati al movimento delle persone con sedia a rotelle all'interno dei laboratori;
- Collocazione spaziale dei materiali e degli strumenti tale da rendere agevole il transito e le vie di fuga di persone con sedia a rotelle e disabilità visive;
- Piani e postazioni di lavoro con altezza regolabile, che consentano a chiunque di raggiungere agevolmente provette, strumenti e altri materiali;
- Lavandini, docce di emergenza, cappe chimiche e terminali degli impianti facilmente identificabili e raggiungibili dalle persone in sedia a rotelle;
- Ascensori accessibili;
- Servizi igienici accessibili;
- Segnaletica accessibile: cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi e che forniscano una adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti

previsti per l'accessibilità di persone ad impedito o ridotte capacità motorie. Per le persone ipovedenti, predisporre apparecchi fonici per dette indicazioni o tabelle integrative con scritte in Braille. In generale, ogni situazione di pericolo dev'essere resa immediatamente avvertibile anche tramite accorgimenti e mezzi riferibili sia alle percezioni acustiche che a quelle visive.

Servizi

Sono molti i servizi che l'Ateneo può mettere a disposizione delle studentesse e degli studenti con disabilità, invalidità, DSA e BES, perché vivano la vita all'interno dei laboratori col massimo grado possibile di inclusione. La presenza di una/un docente delegata/o della/del Rettore/Rettore per la disabilità e di un ufficio che curi i servizi per la disabilità/invalidità/DSA/BES di Ateneo si intende sottintesa.

Sarebbe ottimale prevedere, laddove non già esistenti, i seguenti servizi:

- Orientamento appositamente dedicato ai laboratori sia in ingresso che in itinere: l'orientamento è essenziale per informare le studentesse e gli studenti a proposito del grado di inclusività dei laboratori che l'Ateneo offre, accompagnando, così, le scelte iniziali e le scelte in itinere nella maniera più adeguata possibile;
- Tutorato e tutorato specializzato: le/i tutor supportano le studentesse e gli studenti che fruiscono dei laboratori con

interventi mirati e sempre soggettivi. Potrebbe rendersi necessario facilitare la comunicazione con le/i docenti, affiancare studentesse e studenti nelle attività pratiche di laboratorio, svolgere funzioni di lettrice/lettore, essere d'aiuto nella mobilità, negli spostamenti e negli accompagnamenti da e verso i laboratori ecc.;

- Formazione del personale docente e non docente sull'inclusione, perché si acquisiscano conoscenze che, anche nell'utilizzo dei laboratori, facciano *sentire incluse* le persone con disabilità, invalidità, DSA e/o BES, oltre ad includerle materialmente e negli spazi fisici;
- Attività di sensibilizzazione rivolte alla popolazione studentesca, docente e non docente;
- Mappa dell'accessibilità degli edifici dell'Ateneo, da aggiornare periodicamente;
- Predisporre prove di evacuazione appositamente pensate per l'evacuazione di persone con disabilità e/o invalidità;
- Interpretariato e traduzione in LIS, Lingua dei Segni Italiana.

Materiali e supporti tecnologici

Le TIC (Tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione) forniscono un supporto particolarmente importante nei laboratori e nelle attività che vi si svolgono. In alcuni casi, come si legge sulle Linee Guida CNUDD (da cui saranno tratti diversi suggerimenti), le tecnologie assistive permettono di raggiungere dei risultati che, in loro assenza, non sarebbero possibili. In altri casi, invece, migliorano le prestazioni "in termini di sicurezza, velocità ed efficacia". Gli strumenti ed i supporti tecnologici che potrebbero essere inseriti nella dotazione dei laboratori, laddove non già presenti, sono i seguenti:

- PC con installazione di programmi di videolettura ed altri programmi di ausilio per persone con DSA;
- PC con installazione di programmi di videoscrittura con correttore ortografico;
- Software di sintesi vocale, di riconoscimento del parlato, di interfaccia vocale, di predizione della parola;
- Emulatori di sistemi di puntamento e puntatori oculari;
- Videoingranditori hardware e software;
- Scanner e pen scanner;
- Registratore digitale;
- Comunicatori;
- Display Braille;
- Materiali didattici in formati accessibili e testi in formato digitale: ad esempio, utilizzare font ad alta accessibilità (come Verdana, Comics, GEORGIA, Arial), non utilizzare un carattere troppo piccolo, ampliare l'interlinea (più grande è

l'interlinea e più il testo risulta leggibile, per cui è consigliabile usare un'interlinea di 1.5 o 2);

- Calcolatrice non scientifica;
- Audiolibri;
- APP (per la mobilità, per le diverse disabilità, per i DSA);
- Tabelle e formulari;
- Mappe concettuali e schemi;
- Etichette in Braille per strumenti e materiali;
- Cuffie - sempre disponibili e da utilizzare al bisogno - di cui le persone autistiche possano usufruire in caso di ipersensibilità acustica.

Linguaggio inclusivo

L'inclusione passa anche attraverso le parole che si usano per rivolgersi a studentesse/studenti, docenti, personale tecnico e amministrativo con disabilità, invalidità, DSA e BES. Anzi, le parole sono *fondamentali*: il modo in cui parliamo determina la maniera in cui pensiamo. Ecco perché nei laboratori, così come in ogni altro contesto accademico, sarebbe auspicabile che si conoscesse e, successivamente, si utilizzasse un linguaggio inclusivo, capace di far passare *anche* verbalmente il messaggio di non discriminazione e di rispetto.

Nel corso del tempo è cambiato moltissimo il modo di "chiamare" le persone con disabilità, superando parole che ne veicolavano una visione stereotipata e negativa. Con termini come "handicappata/o"

e simili, termini di cui abbiamo trovato a lungo la presenza nelle Leggi sulla disabilità, si finiva con l'identificare le persone con la loro disabilità, in maniera totalizzante. Sostituire "handicappata/o" con "persona con disabilità" serve proprio a non identificare la persona con la propria disabilità, che dell'identità di quella persona è soltanto un aspetto, ma non l'unico. È, inoltre, consigliabile evitare di definire le persone sorde e cieche per negazione, chiamandole "non udenti" e "non vedenti": sono le stesse persone sorde e cieche a ritenere le negazioni non inclusive, parziali e superate. È preferibile usare le formule "persona cieca", "persona con visione parziale", "persona con ipovisione", "persona ipovedente", e "persona sorda", "persona con ipoacusia parziale" o "parzialmente sorda".

Come regola generale, si può affermare che la soluzione migliore è sempre quella di chiedere alla persona con cui ci si interfaccia come preferisce che a lei ci si rivolga.

Per contrastare la discriminazione e promuovere il rispetto e l'inclusione, sarebbe poi auspicabile che si applicassero nella pratica quotidiana la conoscenza ed il rispetto delle neurodiversità. Si tratta di partire dal presupposto per cui le abilità cognitive delle persone presentano ampia diversità e si collocano lungo un continuum, che esclude che possano esistere una normalità e, nettamente separato, il suo contrario patologico.

L'autismo o, per meglio dire, lo spettro autistico, secondo il concetto espresso dal termine neurodiversità e coniato dalla sociologa Judy Singer nel 1998, non è una condizione patologica, ma una diversità neurologica, una delle tante possibili nella variabilità umana. Ogni mente è unica e diversa dalle altre. Lo stesso si dica per le persone con DSA: appartengono a loro volta alla sfera della neurodivergenza

e si avvicinano alla lettoscrittura e al calcolo con una modalità di funzionamento cognitivo diversa dalla media della popolazione. Solo acquisendo pienamente il concetto di neurodiversità e dell'ampio spettro di funzionamenti cognitivi si potrà contrastare la discriminazione e promuovere una piena inclusione, evitando il pregiudizio sotteso che esista un'unica modalità corretta di funzionamento cognitivo, connotando come sbagliate tutte le altre.

Bibliografia

ANVUR, Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, *Rapporto ANVUR: Gli studenti con disabilità e DSA nelle Università italiane. Una risorsa da valorizzare*, 2014.

CNUDD, Conferenza Nazionale Universitaria Delegati per la Disabilità, *Linee Guida*.

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, 2006.

Costituzione della Repubblica italiana.

Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti".

Decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".

DPCM 9 aprile 2001, "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390".

Ellis, L.D., *Designing Accessible Laboratory Spaces for People with Disabilities*, 2021, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Executive and Continuing Professional Education.

Legge 30 marzo 1971, n. 118, "Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili".

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Legge 28 gennaio 1999, n.17, "Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Legge 9 gennaio 2004, n.4, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici".

Legge 3 marzo 2009, n. 18, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità".

Legge 8 ottobre 2010, n. 170, "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico".

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, *Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento*, 2011.

Scaltritti, M., Miniukovich, A., Venuti, P. et al., *Investigating Effects of Typographic Variables on Webpage Reading Through Eye Movements*. Sci Rep 9, 12711 (2019). <https://doi.org/10.1038/s41598-019-49051-x>

Università degli Studi di Bari, *Risorse online e App gratuite per il supporto allo studio*, 2021.

Università degli Studi di Milano, *Linee guida sul diritto allo studio della componente studentesca con disabilità e DSA*, 2023.

Università degli Studi di Palermo, *Linee guida di Ateneo per i docenti, a favore degli studenti con Disabilità e Neurodiversità*.

Vasquez, K., "What Laboratories Can Do to Make Space for People with Disabilities", *ACS Central Science*, 2024, 10 (4), 754-757, DOI: 10.1021/acscentsci.4c00486.